

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18/04/2016 N.50**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 24/03/2017

Capo I - Disposizioni generali

Art.1 - Obiettivi e finalità

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato <<Codice>> - e si applica al personale dipendente del Comune di Gualtieri Sicaminò nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di lavori, servizi e forniture.
2. In caso di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative alla componente lavori, servizi e forniture e per il corrispondente importo degli stessi.
3. Il presente regolamento ha la finalità di valorizzare, ai sensi dell'art. 24 del Codice, e accrescere la premialità del lavoro pubblico garantendo al contempo l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa del Comune di Gualtieri Sicaminò.
4. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 19/11/2002.

Art.2 - Campo di applicazione

1. Si intendono per Contratti pubblici quelli che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 1 del Codice.
2. Le somme di cui all'articolo 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro e del contratto (per beni/servizi), come meglio indicato nei successivi commi.
3. Gli incentivi di cui al comma 2 sono riconosciuti, per le funzioni tecniche inerenti specificatamente ai lavori pubblici, quando sono riferiti ad attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in tutte le sue fasi, collaudi.
4. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori, forniture e servizi.

Art.3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui l'art.113 comma 1 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro e del contratto (per beni/servizi).
2. Il fondo è costituito, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare, come segue:

TIPOLOGIA DI OPERE	PERCENTUALE DI COSTITUZIONE
IMPORTO LAVORI < SOGLIA COMUNITARIA	IN MISURA DEL 2%
IMPORTO LAVORI >= SOGLIA COMUNITARIA	IN MISURA DEL 2% PER L'IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA IN MISURA PARI AL 1,5% PER L'IMPORTO ECCEDENTE LA SOGLIA COMUNITARIA

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento le soglie comunitarie sono le seguenti:

- lavori e concessioni di lavori: € 5.225.000,00
- servizi e forniture: € 209.000,00

3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. A tal proposito dovrà essere istituito uno specifico fondo (capitoli di bilancio in entrata ed in uscita) per le seguenti finalità:
 - acquisto di beni, strumentazioni informatiche e tecnologiche;
 - implementazione di banche dati per il controllo e il miglioramento dei servizi;
 - formazione obbligatoria del personale;
 - efficientamento dei servizi destinati ai cittadini.
5. L'incentivo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione; esso è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del progetto.

Art.4 - Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del Sindaco o del Responsabile preposto al servizio tecnico, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Con provvedimento motivato gli affidamenti possono essere modificati o revocati in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'elenco nominativo del personale interno incaricato della direzione dei lavori/contratto e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività (collaboratori tecnici ed amministrativi) indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno nonché, ove necessario, il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione ed il nominativo dei dipendenti incaricati del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) **Il responsabile unico del procedimento** nominato tra i dipendenti che siano dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico;
 - b) **il tecnico o i tecnici incaricati dell'ufficio direzione lavori /contratto e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione** in possesso di adeguata professionalità, che assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati (il coordinamento per la sicurezza dovrà essere effettuato da soggetti in possesso anche dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81)
 - c) **il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione** in possesso di adeguata professionalità, che assume la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;

- d) i **collaboratori tecnici** che redigono su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati economici, dati grafici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- e) il **personale amministrativo**, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Capo II - Ripartizione dell'incentivo

Art.5 - Ripartizione

- La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile avuto riguardo alle situazioni di conflitto di interessi, preposto alla struttura competente su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, secondo le percentuali definite e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
- Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

FIGURE PROFESSIONALI	FASE PROGETTUALE Liquidabile all'approvazione del progetto	FASE ATTUATIVA Liquidabile secondo S.A.L. fino al limite del 90%. Il restante 10% a collaudo effettuato
1.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	15	15
2.PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI BANDO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI (PERSONALE CENTRALE UNICA DI COMMITENZA 3%) E PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI (2%)	5	0
3.DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' /CONTRATTO	0	25
4.COORDINATORE SICUREZZA fase esecutiva	0	7,5
5.COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE	0	5
6.COLLABORATORI TECNICI fase esecutiva	0	22,5
7.PERSONALE AMMINISTRATIVO	2,5	2,5

- Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 7) deve essere pari a 100; nel caso in cui una o più attività non vengano svolte la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.
- Nel caso di più figure che rivestano contemporaneamente il ruolo indicato, la quota deve essere suddivisa tra i tecnici coinvolti secondo le disposizioni stabilite dal Responsabile su proposta del R.U.P.
- Gli incaricati di R.U.P. /Direttore dei lavori /contratto sono cumulabili solo nel caso in cui l'importo delle opere sia inferiore a 500.000,00 €; tale divieto non si applica negli altri casi fatti salve le incompatibilità previste delle norme vigenti.
- Il R.U.P. ha facoltà di nominare un gruppo di supporto ed assegnarvi parte della propria quota di incentivo nella misura fissa del 5%.
- Il riparto dei compensi è disposto con Determina del Responsabile del Settore dei R.U.P.

Art.6 - Incarichi interi o parziali

- La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al R.U.P. è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno; il compenso dei collaboratori del R.U.P. non è dovuto nel caso in cui i servizi di supporto allo stesso vengano affidati all'esterno.

Capo III - Termini temporali

Art.7 - Termini per la prestazione

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori/contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori e relative proroghe; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Capo IV - Liquidazione

Art.8 - Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni; qualora ciò si avverasse la liquidazione verrà rinviata all'anno successivo.

Capo V - Norme finali

Art.9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/04/2016 data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (*) e quindi da calcolare sui progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19/04/2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/04/2016.
2. Per i lavori per i quali al 19/04/2016 era già stato approvato il progetto esecutivo (o ultimo livello di progettazione da porre a base dell'affidamento) continua ad applicarsi il precedente Regolamento approvato ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 163/2006 fino all'entrata in vigore del D.L. 24 Giugno 2014 n. 90 e da tale data in funzione dello stesso D.L. n.90/2014.

Art.10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.

(*) Deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n°18 del 2/5/2016 ed anche Delibera 11/2015 che ha superato la diatriba di interpretazione fra le varie sezioni regionali di controllo, sorta a seguito delle modifiche al fondo incentivante del D.Lgs 163/2016.